

proposta di legge n. 332

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 giugno 2013

ULTERIORI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1997, N. 15
“DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI SOLIDI” E 28 LUGLIO 2009, N. 18 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2009”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta ulteriori modifiche alle disposizioni regionali che disciplinano il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dopo quelle già definite con la legge regionale 20 aprile 2012, n. 9.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge integra il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15, che fissa una misura ridotta del tributo rispetto a quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo, aggiungendo il riferimento alla lettera e) del comma 1, che stabilisce l'ammontare del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica per rifiuti pericolosi, riferimento che era stato omissso nell'operare la rideterminazione prevista dalla suddetta l.r. 9/2012.

L'articolo 2 intende garantire un più elevato standard di tutela ambientale, intervenendo a monte nell'ambito del processo produttivo del rifiuto. Un'efficace attività di prevenzione, primo obiettivo della direttiva comunitaria del 2008 come trasposta nel d.lgs. 152/2006 e quindi nella l.r. 24/2009, può comportare una diminuzione della produzione di rifiuti tale da non consentire, soprattutto nei piccoli Comuni, il raggiungimento del valore del 65 per cento di raccolta differenziata fissato dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 205 del d.lgs. 152/2006, l'articolo 2 bis, comma 6 bis, della l.r. 15/1997 prevede l'applicazione di un'addizionale del 20 per cento al tributo di che trattasi qualora non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, ma al contempo lo stesso articolo 205 prevede una misura di temperamento a tali obblighi introducendo la possibilità, da parte del Ministero competente, di concedere deroghe, rispetto all'obiettivo generale, ai Comuni per i quali quest'ultimo non sia realizzabile.

In maniera analoga, al fine di non gravare in modo ingiustificato sui Comuni virtuosi, è opportuno prevedere che il beneficio della non applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 si applichi anche agli enti locali che agiscono in via preventiva, a condizione che la produzione pro capite di rifiuti urbani e assimilati, come risultante dai dati dell'Osservatorio regionale dei rifiuti, sia stata, nell'anno di competenza, inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza.

L'articolo 3 introduce un'ulteriore finalizzazione del gettito dell'addizionale, per garantire l'effettuazione di interventi strutturali volti al potenziamento della raccolta differenziata.

L'articolo 4 dispone la decorrenza dell'applicazione delle nuove norme.

L'articolo 5 contiene, infine, la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 15/1997)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c), d) ed e)".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997)

1. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:

"6 quater. L'addizionale di cui al comma 6 bis non si applica ai Comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 205 o registrato nell'anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dall'Osservatorio regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), sono aggiunte in fine le parole: "e di interventi strutturali finalizzati al potenziamento della raccolta differenziata".

Art. 4

(Decorrenza)

1. La modifica introdotta dall'articolo 1 si applica a decorrere dal terzo trimestre dell'anno 2013.

2. La modifica introdotta dall'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.